



RdB Pubblico Impiego

M.I.U.R. - Ministero Istruzione Università e Ricerca
Coordinamento Nazionale

E mail: info@istruzione.rdbcub.it - internet www.stato.rdbcub.it
Fax 0805564205; 06233200763; tel.06762821; cell. 3471570672

Roma, 30 aprile 2005

Al Personale dei C.S.A. ed U.S.R.

Loro sedi

Ai Delegati ed RSU RdB

Loro sedi

RICORSI INTERESSI LEGALI L. 312/80

“...Il Consiglio di Stato ci dà ragione...”

Come è noto, da tempo questa Organizzazione sindacale si è fatta parte attiva nel promuovere Ricorsi Straordinari al Capo dello Stato avverso il diniego di pagamento degli interessi legali ex legge 312/80 consequenziale al presunto decorso dei termini di prescrizione opposto da numerosi Dirigenti dei C.S.A.

Ebbene, registriamo con immensa soddisfazione che i primi esiti sui gravami presentati ci danno ragione.

Infatti, il Consiglio di Stato, pronunciandosi su un ricorso prodotto da una collega, ha espressamente accolto la richiesta del provvedimento cautelare dichiarando testualmente che *“.....considerato che, ad una prima sommaria valutazione, finalizzata alla sola emissione del richiesto provvedimento cautelare, la domanda cautelare appare assistita dal prescritto requisito della probabile fondatezza dei motivi del ricorso, tenuto conto, in particolare che tra la data sotto la quale la ricorrente ha avuto conoscenza piena, compiuta e completa della sua nuova posizione patrimoniale, derivante dal nuovo inquadramento (18.11.1992) e la data sotto la quale la medesima ricorrente ha avanzato l'istanza per il pagamento degli accessori (27.10.1997) non si è consumato il tempo della prescrizione quinquennale*

P.Q.M.

esprime il parere che la domanda cautelare proposta dalla ricorrente debba essere accolta.....”

In buona sostanza, pur non avendo ancora espresso un giudizio definitivo di merito, il massimo organo giurisdizionale ha già rilevato in fase di concessione della misura cautelare la *fondatezza* *ictu oculi* del diritto invocato, segnatamente sancendone la non avvenuta prescrizione.

Ed è proprio quella che è sempre stata la nostra tesi, poi fatta valere in ricorso, secondo cui i termini della prescrizione iniziano a decorrere non certamente dall'8 novembre 1988 (così come erroneamente sostenuto dalle varie amministrazioni resistenti in virtù di analogo erroneo parere espresso dall'Avvocatura Generale dello Stato), bensì **dal giorno di avvenuta notifica del provvedimento di inquadramento ai sensi della L. 312.**

Trattasi – si ripete – di decisione di accoglimento di provvedimento cautelare, ma è molto più che una probabilità che, una volta *disposti* in tal senso, sarebbe inverosimile immaginare che lo stesso Consiglio di Stato, nella fase vera e propria del giudizio di merito, possa *sconfessare* quanto è già stato oggetto di positivo apprezzamento *in prime cure*

Attendiamo quindi fiduciosi l'esito conclusivo della vertenza.

Il Coordinamento Nazionale RdB – settore M.I.U.R.

Per ogni ulteriore chiarimento o informazione, contattateci a:

fax: 080/5564205 – tel.: 080/ 5477250; cell 347/1570672 -

e-mail: info@istruzione.rdbcub.it rdب.istr@libero.it

Con l'occasione, rammentiamo che tutti i documenti del Coordinamento Nazionale RdB settore MIUR sono reperibili sul sito Internet www.stato.rdbcub.it (cicare, sulla sinistra, Ministero della Pubblica Istruzione)

Federazione delle Rappresentanze Sindacali di Base del Pubblico Impiego

Roma – via dell'Aeroporto, 129 – tel 06762821 – sito web: www.rdbcub.it